



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

1. - Nel corso di un procedimento per l'annullamento della deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione di valutazione per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa "Liguria" – Ruolo Sanitario - profilo professionale Veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta e conferito il predetto incarico, il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria, con ordinanza in data 12 febbraio 2025, ha sollevato rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., sulla "questione interpretativa della spettanza della giurisdizione sulle procedure di conferimento degli incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa ai sensi dell'art. 15, comma 7-*bis* d.lgs. 502/92 [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502], come sostituito dall'art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118".

2. - L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 4764 del 2025.

3. - Il giudice rimettente evidenzia, in punto di fatto, di aver respinto (con la stessa ordinanza con cui ha disposto il presente rinvio *ex* art. 363-*bis* c.p.c.) la domanda cautelare della ricorrente sul presupposto che, sulla controversia oggetto di cognizione, difetti la giurisdizione del giudice amministrativo.

4. - Osserva, altresì, il T.A.R. che la questione oggetto del rinvio pregiudiziale, nell'involgere l'interpretazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 (sulla devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro) in combinato disposto con il citato art. 15, comma 7-*bis*, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dalla legge n. 118 del 2022, attiene all'individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia e come tale è questione da reputarsi devoluta alla Corte di cassazione ai sensi

degli artt. 111 Cost. e 110 c.p.a., la cui deliberazione può trovare ingresso anche tramite l'istituto previsto dall'art. 363-*bis* c.p.c.

Il giudice *a quo* sostiene, quindi, trattarsi di questione interpretativa di diritto, necessaria per la definizione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo e sulla quale non si è ancora pronunciata la Corte regolatrice della giurisdizione.

5. - Il rimettente deduce, poi, che, per effetto delle modifiche recate dalla legge n. 118 del 2022, è sorto un contrasto, in seno alla giurisprudenza del proprio plesso giurisdizionale, circa la permanenza, in capo al giudice ordinario, della giurisdizione sulle controversie in oggetto, essendo maturata anche la tesi che esse appartengano alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto riconducibili a procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165 del 2001.

L'ordinanza di rimessione dà, quindi, evidenza al fatto che, a fronte di un consolidato indirizzo secondo il quale in materia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (tra le molte: Cass., SU, n. 13491/2021 e n. 6455/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 1850/2019; T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, n. 639/2023), alla quale si aggiungono quelle pronunce che confermano un siffatto orientamento anche in seguito alla recente novella legislativa (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 29 novembre 2023, n. 2872; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 20 novembre 2023, n. 1342; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 3 agosto 2023 n. 1012; T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1149, TAR Liguria, II 13 aprile 2024 n. 191), il Consiglio di Stato, con la recentissima decisione n. 8344 del 2024, ha, invece, ritenuto che proprio in forza della novella legislativa la giurisdizione sia del giudice amministrativo.

A tal riguardo, osserva ancora il giudice *a quo*, con la pronuncia da ultimo citata sono stati posti in risalto i seguenti argomenti a sostegno della giudice amministrativo: *a*) l'esser venuto meno il carattere fiduciario del conferimento dell'incarico e l'attrazione della procedura al modello concorsuale, con conseguente applicazione dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001; *b*) l'esser la selezione non più circoscritta ai medici in servizio presso l'Asl che bandisce la selezione, ma aperta e pubblica, così da assumere i connotati di una procedura per l'immissione in servizio di un sanitario, in posto qualificato, presso l'Azienda procedente; *c*) l'essere l'incarico di direzione di struttura

complessa di pertinenza del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, sicché esso rappresenta per i dirigenti di prima fascia che vi ambiscono, già incardinati presso l'Amministrazione precedente, una progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza ovvero l'acquisizione di uno *status* professionale nuovo e più elevato.

Il T.A.R. rimettente dà conto, poi, anche degli argomenti che confortano l'orientamento di segno contrario, ponendo in rilievo che, con le modifiche introdotte dalla legge n. 118 del 2022, non è mutata la natura dell'incarico di direzione di struttura complessa, "sicché la procedura selettiva, continua ad essere finalizzata all'attribuzione di un incarico dirigenziale" con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Peraltro, anche ipotizzando che la novella legislativa abbia assimilato ad un concorso la procedura di conferimento, ciò non comporterebbe alcun mutamento di giurisdizione *ex art.* 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e in considerazione dei limiti previsti dal comma 4 del citato articolo alla giurisdizione amministrativa.

6. – Sussistono le condizioni di cui al comma primo dell'art. 363-*bis* c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tar per la Liguria.

6.1. – Con la sentenza n. 34851 del 13 dicembre 2023 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale *ex art.* 363-*bis* c.p.c. e che tale rinvio "può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito".

In tale prospettiva, si è, infatti, escluso che potesse essere di ostacolo la circostanza che il giudice di legittimità, per dirimere tali questioni, opera come giudice anche del fatto, risultando in tutte le questioni di carattere processuale una connessione inscindibile tra i profili di diritto e quelli di fatto, così da potersi distinguere concettualmente tra l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata alla Suprema Corte con il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, per motivare la rilevanza della questione, sia successivamente, per l'applicazione del principio di diritto enunciato.

Con la medesima anzidetta pronuncia si è, altresì, ritenuto che l'istituto del rinvio pregiudiziale è compatibile con la disciplina dettata per la risoluzione delle questioni di

giurisdizione (regolamento e conflitto di giurisdizione), “configurandosi lo stesso, piuttosto, come uno strumento complementare a quelli già previsti dal codice di rito, rispetto ai quali svolge una funzione diversa, orientata non solo e non tanto alla definizione della singola controversia pendente dinanzi al giudice che dispone il rinvio, quanto all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione”.

6.1.1. - I principi innanzi enunciati, sorretti anche (ma non solo) dall’argomento del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, si renderebbero applicabili pure nei confronti del giudice amministrativo, avuto riguardo ad una questione interpretativa che verta esclusivamente in punto di giurisdizione. E ciò – come posto in rilievo anche dalla dottrina – poiché l’attribuzione alla Corte di cassazione, dall’art. 111, ottavo comma, Cost., di un controllo in via successiva sulla giurisdizione dei giudici amministrativi (e contabili), consente di ritenere che ad Essa sia consentito anche un controllo in via preventiva, pur diverso da quelli già contemplati originariamente dal codice di rito civile, come, per l’appunto, il rinvio pregiudiziale. Di qui, peraltro, anche la possibilità di fondare un giudizio di compatibilità dell’art. 363-*bis* c.p.c. con la regolamentazione dettata dal codice del processo amministrativo, in applicazione dell’art. 39, comma 1, c.p.a.

6.2. – La questione posta dal giudice *a quo* è questione esclusivamente di diritto, atteso che il dubbio interpretativo attiene al riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo in relazione alle procedure di conferimento di incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa in base all’interpretazione del combinato disposto degli artt. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 15, comma 7-*bis*, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dalla legge n. 118 del 2022.

E, come tale, è questione che può definire il giudizio dinanzi al giudice amministrativo rimettente, senza che constino pronunce di questa Corte che l’abbiano risolta, essendosi la giurisprudenza nomofilattica regolatrice della giurisdizione espressa soltanto sull’assetto normativo precedente alla modifica recata dalla legge n. 118 del 2022.

6.3. – Sussiste, poi, la possibilità che la questione si ponga in numerosi giudizi, tenuto conto, come evidenziato dal giudice *a quo*, della copiosa giurisprudenza che già si è pronunciata al riguardo (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 29 novembre 2023, n. 2872; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 20 novembre 2023, n. 1342; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 3 agosto 2023 n. 1012; T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1149, TAR Liguria, II 13 aprile 2024 n. 191, TAR Liguria I, 22 novembre 2023 n. 941, C. S. III, 4 giugno 2024, n. 5017; C. di S. III, 19 luglio 2024, n. 6534, C. di S. III 18 ottobre 2024 n. 8344). Da ultimo, la grave difficoltà interpretativa è data non solo dalla distanza degli argomenti che sorreggono l'una e l'altra tesi, ma anche dalla circostanza che, pur a seguito della modifica della disposizione oggetto del rinvio, constano pronunce del Consiglio di Stato dissonanti tra loro (per la riaffermazione della giurisdizione del giudice ordinario: C. di S. n. 5017/2024 e n. 6534/2024), sebbene le più recenti propendano per l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo (a partire da C. di S. n. 8344/2024).

P.Q.M.

visto l'art. 363-*bis* c.p.c., assegna la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale in epigrafe alle Sezioni Unite Civili per l'enunciazione del principio di diritto.

Roma, 5. maggio 2025

La Prima Presidente

Margherita Cassano



DEPOSITATO IN CASSELLINA
del 06/05/2025



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Silvia Abate

